

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Istituzione del Comune di Villa di Castiglione per fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina.”

PREAMBOLO

Articolo 1 - Istituzione del Comune di Villa di Castiglione

Articolo 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

Articolo 3 - Commissario

Articolo 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

Articolo 5 - Vigenza degli atti

Articolo 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Articolo 7 - Municipi

Articolo 8 - Contributi statali e regionali

Articolo 9 - Disposizioni sui territori montani

Articolo 10 - Disposizioni finali

Articolo 11 - Entrata in vigore

Allegato A - Cartografia

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 e l'articolo 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Castiglione di Garfagnana n. 37 del 28/09/2017 e la deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Collemandina n. 29 del 29/09/2017, trasmesse dai rispettivi sindaci alla Regione Toscana, con le quali i due comuni hanno deliberato di richiedere alla Giunta regionale l'avvio della procedura finalizzata alla fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina;

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione _____ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Villa di Castiglione;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Villa di Castiglione, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data _____ con il seguente esito: ___

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina sono una realtà omogenea dal punto di vista economico, sociale e culturale e condividono esigenze, bisogni e prospettive future;
4. Al fine di pervenire nel 2019 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Villa di Castiglione è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2019;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Villa di Castiglione, si prevede che fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Villa Collemandina;
7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina;
8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:
 - a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;
 - b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai

sindaci in carica alla data di estinzione dei comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina;

- c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Articolo 1

Istituzione del Comune di Villa di Castiglione

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Villa di Castiglione, mediante fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina, in provincia di Lucca.
2. Il territorio del Comune di Villa di Castiglione è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Articolo 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Villa di Castiglione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Villa di Castiglione.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Villa di Castiglione a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Villa di Castiglione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.

3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Villa di Castiglione è situata presso la sede dell'estinto Comune di Castiglione di Garfagnana.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Villa di Castiglione

Articolo 5 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Villa di Castiglione.
2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemantina nelle relative commissioni per il paesaggio di cui alla l.r 65/2015 continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Villa di Castiglione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Comune di Villa di Castiglione, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemantina per l'esercizio 2019 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Articolo 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Villa di Castiglione, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Villa di Castiglione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Villa Collemantina vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

Articolo 7 Municipi

1. Lo statuto del Comune di Villa di Castiglione può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del dlgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica,

aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 8 Contributi statali e regionali

1. Il Comune di Villa di Castiglione è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti.
2. Al Comune di Villa di Castiglione è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Al Comune di Villa di Castiglione è attribuito, a norma dell'articolo 65 della l.r. 68/2011, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima, in luogo dei comuni estinti di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina.

Articolo 9 Disposizioni sui territori montani

1. Al Comune di Villa di Castiglione si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L'istituzione del Comune di Villa di Castiglione non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina.

Articolo 10 Disposizioni finali

1. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del Comune di Villa di Castiglione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Villa di Castiglione, nato dalla fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina, già facenti parte di comunità montana, risulta con popolazione superiore al limite demografico di 3.000 abitanti previsto dall'articolo 55, comma 1, della l.r.68/2011 e, conseguentemente, si considera esentato dagli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il Comune di Villa di Castiglione continua a far parte dell'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il commissario di cui all'articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell'unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune

di Villa di Castiglione. Il consiglio dell'unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dei rappresentanti del Comune di Villa di Castiglione.

4. Il consiglio del Comune di Villa di Castiglione provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'unione nel termine stabilito dallo statuto dell'unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 68/2011.
5. Il Comune di Villa di Castiglione resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i comuni estinti di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'unione continua ad esercitare per il Comune di Villa di Castiglione le medesime funzioni che tutti i comuni estinti gli avevano già assegnate.
7. La giunta dell'unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell'istituzione del Comune di Villa di Castiglione. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.
8. Alla data del 1° gennaio 2019 il Comune di Villa di Castiglione cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo parte degli estinti Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina e che risultano ancora in essere a tale data, salvo che uno dei comuni estinti non risulti ente responsabile dell'esercizio associato; in tale ultimo caso il Comune di Villa di Castiglione subentra in qualità di ente responsabile dell'esercizio associato.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2019 nell'ambito di dimensione adeguata "Ambito 19" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 il Comune di Villa di Castiglione sostituisce gli estinti Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Articolo 11 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.